



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2569

Seduta del 17/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE Vicepresidente
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Franco Lucente

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO TAXI DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO: ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARiffe AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 9 DEL R.R. 8.04.2014, N. 2

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Silvio Landonio

I Dirigenti Silvio Landonio



Regione Lombardia LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.”, con particolare riferimento all’articolo 37 “Liberalizzazione del settore dei trasporti”, comma 2, lett. m), il quale stabilisce che Comuni e Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedano ad adeguare il servizio taxi nel rispetto dei principi ivi indicati previa acquisizione di preventivo parere da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART);
- la delibera n. 46 del 23 marzo 2022 dell’ART recante “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali”;
- la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;
- il regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 “Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”, con particolare riferimento all’articolo 35 “Tariffe del servizio taxi”, di seguito “Regolamento”;

ATTESO che, secondo quanto stabilito dall’articolo 35 ‘Tariffe del servizio taxi’ del suddetto Regolamento, e in particolare:

- al comma 1, gli operatori dei Comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale (di seguito bacino) hanno l’obbligo di applicare la tariffa unica determinata con apposita delibera della Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all’art. 61 del medesimo regolamento (di seguito Conferenza del servizio taxi);
- al comma 3, le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta Regionale sono determinate con appositi atti regionali, sentita la Conferenza del servizio taxi;
- al comma 9, i livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 marzo con efficacia dal 1° luglio, sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza del servizio taxi, costruito attraverso un indicatore quantificato mediante un algoritmo matematico che tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 28 novembre 2017, n. 7451 “Determinazioni in merito al servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo: modifica dei tempi di

applicazione della tabella univoca dei turni del bacino aeroportuale di cui alla DGR n. X/6025/2016; definizione delle modalità di adeguamento annuale delle tariffe”, con la quale sono stati individuati l’algoritmo per l’adeguamento ordinario delle tariffe e gli indicatori di qualità con relativi valori obiettivo per gli anni a partire dal 2018, stabilendo la misura massima del 5% per l’aumento annuale, fatto salvo il recupero della quota eccedente nell’adeguamento dell’anno successivo;

- la D.G.R. 02 luglio 2019, n. 1839 “Determinazioni in merito alle tariffe del servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo”, con la quale, in relazione all’applicazione del parametro Beta ‘qualità del parco veicolare’, sono state individuate le ‘autovetture ecologiche’ con relativa ‘classe emissiva ecologica’ sul periodo 2020-2026;
- la D.G.R. 12 luglio 2021, n. 5027 “Determinazioni in merito alle tariffe del servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo. Chiusura del fondo di cui alla D.G.R. 934/2013”, con la quale, tra l’altro, sono stati rivisti la classificazione delle autovetture “ecologiche” e gli obiettivi annuali per la determinazione del parametro Beta nel periodo 2022 – 2026;
- la D.G.R. 28 marzo 2022, n. 6190 “Determinazioni in merito al servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo: adeguamento annuale delle tariffe; integrazione del Comune di San Donato Milanese nel bacino aeroportuale lombardo del servizio taxi e determinazione dell’aggiornamento del contingente unificato delle licenze taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”, con la quale, tra l’altro, è stata approvata l’integrazione nel bacino del Comune di San Donato Milanese, con conseguente aggiornamento del contingente unificato delle licenze taxi, ed è stato stabilito che sino alla definizione di un nuovo metodo di adeguamento delle tariffe del bacino aeroportuale resta in vigore il meccanismo di cui alle DGR n. 7451/2017 e n. 5027/2021;
- la D.G.R. 15 maggio 2023, n. 299 “Determinazioni in merito alle tariffe del servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo.”, con la quale, tra l’altro, è stato stabilito che, a decorrere dall’anno 2024, l’adeguamento del livello tariffario non può superare il tetto del 5%, indipendentemente dalla quantificazione di quote non riconosciute negli anni precedenti;

RICHIATATA altresì la comunicazione di Regione Lombardia del 31 marzo 2022 (in atti regionali di protocollo S1.2022.0008500), con la quale i competenti uffici hanno dato riscontro alle indicazioni fornite da ART con nota di prot. 2640/2022 del 09.02.2022, per le attività di adeguamento e aggiornamento del sistema tariffario del bacino aeroportuale, rappresentando che i contenuti della succitata delibera

ART n. 46/2022 avrebbero potuto trovare applicazione a seguito dell'esecuzione di analisi propedeutiche da attuare mediante appositi servizi di assistenza tecnica in via di affidamento con procedura di gara da parte di Regione Lombardia;

DATO ATTO che, con il d.d.s. n. 16684 del 27.10.2023, è stata decretata l'aggiudicazione a RTI Steer Davies & Gleave Limited – Centro Statistica Aziendale S.r.l. del 'servizio di assistenza tecnica inerente il trasporto pubblico di linea e non di linea per analisi di dati, simulazioni qualitative e quantitative, indagine di customer satisfaction sul trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia necessaria per l'adeguamento annuale delle tariffe del TPL', e che il programma di lavoro del servizio affidato prevede lo svolgimento delle attività ivi previste nel corso del 2024;

RAMMENTATO che, in base a quanto stabilito dalle DGR n. 7451/2017 e n. 5027/2021, per definire l'adeguamento annuale dei livelli tariffari occorre, tra l'altro, rilevare la qualità del servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo per la determinazione di specifici indicatori, nonché la percentuale delle autovetture taxi individuate come "ecologiche" in funzione delle emissioni inquinanti;

DATO ATTO che:

- tra le attività del suddetto servizio di assistenza tecnica è stata compresa l'effettuazione di un'indagine di customer satisfaction, in modalità "mystery client", per la misurazione della qualità del servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo. Tale indagine è stata condotta da Centro Statistica Aziendale S.r.l. nel periodo 27 dicembre 2023 – 4 febbraio 2024 ed il Rapporto di analisi con relative elaborazioni di dettaglio sono stati trasmessi a Regione con note in atti regionali di protocollo K2.2024.0003208 del 04.03.2024, K2.2024.0003797 del 18.03.2024 e K2.2024.0004134 del 25.03.2024;
- la percentuale di autovetture 'ecologiche', come individuate nell'allegato D) alla D.G.R. 12.07.2021, n. 5027, è stata ricavata da Regione mediante l'elaborazione dei dati sulle licenze taxi e sui veicoli alle stesse associati, inseriti nell'applicativo regionale TPLombardia dai 46 Comuni integrati del bacino ai quali è stata formalizzata la richiesta di aggiornamento con nota di protocollo K2.2024.0001874 del 05.02.2024. I dati sono stati elaborati a seguito di estrazione effettuata in data 4 marzo 2024 e tengono conto delle immatricolazioni avvenute e inserite nell'applicativo sino a tale data;

PRESO ATTO che, secondo quanto determinato dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2023 e il mese di gennaio 2024, la variazione

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) generale (senza tabacchi) risulta pari a 0,85%, mentre la variazione dello stesso indice per i trasporti risulta pari a 1,25 %; pertanto, la media aritmetica, prevista dall'algoritmo di cui alle DGR n. 7451/2017 e n. 5027/2021, risulta pari a 1,05%;

CONSIDERATO che, in data 20 marzo 2024, si è svolta la seduta della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale prevista dall'art. 61 del Regolamento Regionale n. 2/2014, e che in tale riunione:

- sono stati presentati gli esiti dell'indagine di customer satisfaction sul servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo condotta in modalità "mystery client" nel periodo 27 dicembre 2023 – 4 febbraio 2024;
- sono stati rappresentati gli esiti dell'applicazione dell'algoritmo di calcolo per la determinazione dell'adeguamento delle tariffe per il servizio taxi nel bacino per l'anno 2024;
- Regione ha argomentato la previsione elaborata per dare riscontro all'indicazione fornita da ART nelle note del 9.02.2022 di prot. 2640/2022 (in atti regionali di prot. S1.2022.0003445), del 06.05.2022 di prot. 12569/2022 (in atti regionali di prot. S1.2022.0011638) e richiamata come immediatamente attuabile nella nota del 15 maggio 2023 (in atti reg. prot. S1.2023.0010569), relativamente alla richiesta dell'eliminazione della quota di aggiornamento delle tariffe legata al parametro Beta già riconosciuta nel periodo 2018/2022 ed eventualmente residuante al termine del periodo 2023-2026. Detta previsione prevede una prima detrazione nel 2024, pari all'1%, della quota complessivamente riconosciuta con il parametro Beta nel periodo 2018/2022;
- i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti hanno rappresentato l'esigenza di acquisire le note di ART per svolgere degli approfondimenti e trasmettere a Regione un contributo rispetto alla previsione proposta per il recepimento dell'indicazione fornita da ART in merito alla quota di aggiornamento delle tariffe già riconosciuta per il parametro Beta nel periodo 2018/2022;
- Regione ha illustrato l'espressione elaborata per dare riscontro a specifica indicazione di ART sulla necessità di inserire nel tariffario il prezzo teorico di una corsa standard come definita al punto 54 delle linee guida ART di cui alla Delibera n. 46/2022;

DATO ATTO che, con e-mail del 22.03.2024, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti (TAM, SATaM, Unione Artigiani, FIT Cisl Lombardia, Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia, CTM Malpensa, Confartigianato Bergamo) hanno trasmesso le loro osservazioni rispetto alle

tematiche trattate nel corso della suddetta seduta della Conferenza, rappresentando, in particolare, di poter valutare la possibilità di un recupero spalmato in tre anni della quota "Beta" a condizione, che vengano rivisti nell'algoritmo i valori di penalizzazione dell'indice stesso, i quali erano stati inseriti con l'obiettivo di giungere al recupero dello stesso coefficiente premiante';

VALUTATO di poter accogliere l'osservazione sopra richiamata dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti, stabilendo che, nel periodo 2024-2026, qualora il parametro Beta non assuma un valore negativo dovuto al mancato raggiungimento dell'obiettivo sulla qualità del parco veicolare, sarà applicata una riduzione annuale pari all'1% al risultato ottenuto con l'algoritmo di calcolo per la determinazione dell'adeguamento annuale delle tariffe, al fine di espungere la quota di premialità Beta già riconosciuta nel periodo 2018-2022 come richiesto da ART;

RILEVATO che, come dettagliato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'adeguamento tariffario per l'anno 2024 risulta determinato nel valore pari a 3,64%, calcolato come somma del valore ottenuto con l'algoritmo di calcolo, pari a 1,05%, del valore pari a 3,59%, non riconosciuto nel 2023, e della detrazione dell'1% applicata per espungere la quota di premialità Beta già riconosciuta nel periodo 2018-2022 (pari al 3%) come richiesto dall'ART;

RILEVATO altresì che i nuovi valori delle tariffe predeterminate e dei parametri della tariffa unica di bacino, a seguito dell'applicazione dell'adeguamento tariffario pari a 3,64%, sono riportati nell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'accessibilità delle diverse categorie di utenza al servizio taxi tenendo conto delle esigenze degli operatori correlate ai costi sostenuti, confermare che, come stabilito nella D.G.R. 15.05.2023, n. 299, a decorrere dal 2024 l'adeguamento del livello tariffario non può superare la misura massima del 5%, indipendentemente dalla quantificazione di eventuali quote non riconosciute negli anni precedenti, a modifica di quanto stabilito nell'allegato B della D.G.R. 7451/2017 e nell'allegato D della D.G.R. 5027/2021;

VALUTATO adeguato, al fine di dare riscontro a specifica indicazione di ART, prevedere la determinazione del prezzo teorico di una corsa standard come definita al punto 54 delle linee guida ART di cui alla Delibera n. 46/2022, nonché

l'inserimento nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del prezzo teorico di una corsa standard con l'adeguamento 2024;

DATO ATTO che, con nota del 02.04.2024 (in atti regionali di protocollo n. K2.2024.004599), la proposta di delibera regionale inerente all'adeguamento delle tariffe del servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo nell'anno 2024, comprensiva dei relativi allegati, è stata trasmessa all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) per l'acquisizione del preventivo parere di competenza previsto dall'articolo 37, comma 2, lett. m), del decreto-legge 201/2011;

RILEVATO che:

- con nota del 22.04.2024 (in atti regionali di protocollo n. K2.2024.0005705), l'ART ha trasmesso a Regione Lombardia una richiesta di integrazioni e chiarimenti per il completamento della relativa istruttoria per il rilascio del parere preventivo; gli aspetti oggetto di tale richiesta sono stati:
 - . la metodologia per la determinazione del prezzo teorico di una corsa standard, proposta nell'allegato C allo schema di delibera trasmessa;
 - . il Rapporto di analisi dell'indagine di Mystery Client posto alla base della determinazione dei livelli degli indicatori qualitativi individuati;
 - . gli esiti del monitoraggio ai sensi del punto 39 delle linee guida di cui alla Decisione 46/2022, ove effettuato;
- con nota del 24.04.2024 (in atti regionali di protocollo n. K2.2024.0005784), Regione Lombardia ha riscontrato la suddetta nota dell'ART fornendo i chiarimenti e l'ulteriore documentazione richiesti;

DATO ATTO che con nota del 06.06.2024 di prot. n. 0055969 (in atti regionali di prot. n. K2.2024.0007695 del 06.06.2024), l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha trasmesso a Regione Lombardia il Parere n. 34/2024 reso nella seduta del 6 giugno 2024 dal Consiglio dell'Autorità medesima;

RILEVATO che le osservazioni e le richieste, formulate nel succitato parere reso dall'ART, specificatamente inerenti all'adeguamento delle tariffe del servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per l'anno 2024, oggetto della delibera sottoposta a parere, risultano essere:

- la rettifica del valore del costo iniziale feriale mediante arrotondamento alla prima cifra decimale per difetto, in quanto ritenuto che il valore proposto sia stato erroneamente ottenuto mediante arrotondamento per eccesso;



Regione Lombardia LA GIUNTA

-
- la rettifica delle tariffe predeterminate proposte per le tratte "Aeroporto Linate – Fiera Milano (Rho) o viceversa" e "Aeroporto Orio al Serio – Milano o viceversa" mediante applicazione del metodo di arrotondamento stabilito dalla D.G.R. 5027/2021;
 - l'inserimento nel tariffario del prezzo teorico di una corsa standard con i criteri stabiliti al punto 54 delle Linee guida (delibera n. 46/2022), in sostituzione di quanto proposto da Regione Lombardia nell'allegato C alla proposta di delibera;

RAPPRESENTATO, in relazione alle richieste contenute nel Parere n. 34/2024 dell'ART sopra richiamate, quanto segue:

- le modalità di adeguamento della tariffa unificata e delle tariffe predeterminate sono espressamente indicate nell'allegato D 'Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario per gli anni a partire dal 2022' alla D.G.R. 5027/2021, la quale, prevede, tra l'altro, che detto adeguamento sia determinato applicando *la percentuale d'incremento ai valori teorici delle tariffe calcolati a partire dal 2003*. I valori proposti nella delibera, oggetto di parere, compresi quelli relativi al costo iniziale feriale e alle tariffe predeterminate per le tratte "Aeroporto Linate – Fiera Milano (Rho) o viceversa" e "Aeroporto Orio al Serio – Milano o viceversa", sono state, pertanto, ottenute applicando la percentuale d'incremento per l'anno 2024 ai valori teorici delle tariffe 2023, nonché le modalità di arrotondamento stabilite dalla predetta delibera. Nello specifico, il valore teorico del costo iniziale feriale nel 2023 è stato pari a € 3,96; applicando a tale valore la percentuale di incremento pari a 3,64%, si è ottenuto un costo iniziale feriale teorico per il 2024 pari a € 4,11, che è stato arrotondato per difetto a € 4,10. Analogamente, si è provveduto ad applicare la percentuale d'incremento del 3,64% ai valori teorici del 2023 delle tariffe predeterminate delle tratte "Aeroporto Linate – Fiera Milano (Rho) o viceversa" e "Aeroporto Orio al Serio – Milano o viceversa", rispettivamente, pari a € 64,79 e € 122,70; applicando detto incremento percentuale e applicando il metodo di arrotondamento di cui all'allegato D della D.G.R. 5027/2021, sono stati ottenuti i valori effettivi proposti per il 2024, pari, rispettivamente, a € 68,00 e € 128,00. Sulla base delle osservazioni formulate dall'ART, si evidenzia tuttavia l'opportunità di integrare l'allegato B "Tariffe del Bacino Aeroportuale 2024" con i valori teorici relativi al 2024, al fine di garantire la trasparenza attesa nell'applicazione della metodologia di adeguamento tariffario;
- pur valutando condivisibile nelle intenzioni la proposta delineata da Regione Lombardia nell'Allegato C "Determinazione del prezzo teorico di una corsa

standard come definita al punto 54 delle linee guida ART di cui alla Delibera n. 46/2022", l'ART ha ribadito la necessità di riportare nel tariffario il prezzo teorico di una corsa standard come definita al punto 54 delle Linee Guida (Delibera 46/2022), per assolvere, non solo alla funzione informativa sul costo approssimativo che l'utente sosterrà, ma anche alla funzione comparativa tra le tariffe di diversi ambiti territoriali. Dalle valutazioni espresse dall'ART, ne consegue la necessità di modificare l'allegato C al fine del relativo recepimento;

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra argomentato, rispetto alla proposta di delibera inviata ad ART e relativi allegati, di:

- confermare i valori tariffari indicati nell'allegato B alla proposta di delibera, oggetto del Parere n. 34/2024 reso dall'ART, per il costo iniziale feriale e le tariffe predeterminate delle tratte "Aeroporto Linate – Fiera Milano (Rho) o viceversa" e "Aeroporto Orio al Serio – Milano o viceversa";
- integrare l'allegato B "Tariffe del Bacino Aeroportuale 2024" con l'indicazione dei valori teorici per il 2024 della tariffa unica di bacino 'uso convenzionale' e delle 'tariffe predeterminate', al fine di garantire maggiore trasparenza nell'applicazione della metodologia di adeguamento tariffario;
- modificare l'allegato C "Determinazione del prezzo teorico di una corsa standard come definita al punto 54 delle Linee Guida ART di cui alla Delibera n. 46/2022" secondo le richieste formulate dall'ART nel Parere n. 34/2024;

VISTI gli allegati B "Tariffe del Bacino Aeroportuale 2024" e C "Determinazione del prezzo teorico di una corsa standard come stabilito al punto 54 delle linee guida dell'ART di cui alla Delibera n. 46/2022" alla presente delibera, come modificati e integrati per il recepimento delle sopra menzionate osservazioni formulate dall'ART nel Parere n. 34/2024;

RITENUTO opportuno valutare e tenere conto delle ulteriori osservazioni contenute nel Parere n. 34/2024 dell'ART nell'ambito dei futuri lavori inerenti alla revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché alla definizione di ulteriori provvedimenti regionali che potranno essere adottati anche sulla base degli esiti delle ricerche e degli studi regionali in corso;

DATO ATTO che, per garantire l'adozione della presente deliberazione conformemente alla normativa nazionale di riferimento, e in particolare al decreto-legge 201/2011, si è attesa l'acquisizione del parere preventivo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);

ATTESO che le operazioni di adeguamento dei tassametri per l'anno 2024 sui taxi del bacino aeroportuale avranno inizio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e si svolgeranno secondo il calendario delle operazioni che sarà predisposto, compatibilmente ai tempi tecnici per gli interventi sugli strumenti, a cura degli uffici delle competenti strutture organizzative dei Comuni capoluogo di provincia integrati nel bacino, come previsto dall'art. 36 del Regolamento;

RILEVATO pertanto necessario, per garantire la simultanea applicazione dei nuovi parametri tariffari su tutti i tassametri come previsto dall'art. 35, comma 9, del R.R. 2/2014 in considerazione dei tempi tecnici necessari per adeguare i tassametri stessi, stabilire l'entrata in vigore dei nuovi valori delle tariffe predeterminate a partire dal 1° luglio 2024 e dei nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino a partire dal 31 luglio 2024;

DATO ATTO che, con comunicazione elettronica del 12 giugno 2024, sono stati trasmessi ai componenti della Conferenza della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale il parere dell'ART n. 34/2024 e la proposta di deliberazione con relativi allegati revisionati in considerazione delle osservazioni formulate nel predetto parere dell'ART;

RITENUTO, conseguentemente, di stabilire, in relazione all'adeguamento delle tariffe del servizio taxi nel bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo:

- che l'adeguamento per l'anno 2024 risulta determinato nel valore pari a 3,64%, come dettagliato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino e delle tariffe predeterminate così come riportati nell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'entrata in vigore dei nuovi valori delle tariffe predeterminate a far data dal 1° luglio 2024, nonché l'entrata in vigore dei nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino a far data dal 31 luglio 2024;
- che, nel periodo 2024-2026, qualora il parametro Beta non assuma un valore negativo dovuto al mancato raggiungimento dell'obiettivo sulla qualità del parco veicolare, sarà applicata una riduzione annuale pari all'1% al valore ottenuto con l'algoritmo di calcolo ai per la determinazione dell'adeguamento annuale delle tariffe, al fine di espungere la quota di premialità Beta già riconosciuta nel periodo 2018-2022 (pari al 3%) come richiesto da ART;

- come previsto nella D.G.R. 15.05.2023, n. 299, che a decorrere dall'anno 2024 l'adeguamento del livello tariffario non può superare la misura massima del 5%, indipendentemente dalla quantificazione di eventuali quote non riconosciute negli anni precedenti, a modifica di quanto stabilito nell'allegato B della D.G.R. 7451/2017 e nell'allegato D della D.G.R. 5027/2021;
- l'applicazione della modalità di calcolo di cui all'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la determinazione del prezzo teorico di una corsa standard come definita al punto 54 delle linee guida ART di cui alla Delibera n. 46/2022, nonché l'inserimento nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del prezzo teorico di una corsa standard con l'adeguamento 2024, al fine di dare riscontro a specifica indicazione di ART,

RICHIAMATO l'art. 24 del Regolamento che prevede l'obbligo per le autovetture adibite al servizio taxi di essere dotate di vetrofania di attestazione di conformità tariffaria, in cui sono altresì indicate le tariffe predeterminate, secondo un modello stabilito dalla Giunta regionale;

RITENUTO necessario stabilire che, in relazione all'applicazione delle nuove vetrofanie di attestazione di conformità tariffaria, si proceda come di seguito:

- Regione Lombardia avvia la procedura per la produzione e consegna a tutti i Comuni integrati e alle associazioni e OO.SS. di categoria delle nuove vetrofanie delle tariffe predeterminate da consegnare ai tassisti;
- a decorrere dal 1° luglio 2024, i tassisti espongono le nuove vetrofanie con i valori aggiornati delle tariffe predeterminate; qualora le nuove vetrofanie non dovessero risultare disponibili per tale data, i tassisti rimuovono comunque la vetrofania riportante i valori non più aggiornati delle tariffe predeterminate ed espongono le nuove tariffe su un foglio A4 a colori in attesa di ricevere la nuova vetrofania;
- i Comuni integrati aggiornano il tariffario delle tariffe ad uso convenzionale, collettivo e predeterminate, secondo i valori di cui all'Allegato B, fornendolo ai tassisti del bacino che lo espongono in modo ben visibile all'utenza a partire dal 31 luglio 2024;
- le società di gestione aeroportuale danno adeguata informazione ai viaggiatori dell'esistenza delle tariffe predeterminate e dei relativi livelli tariffari mediante la predisposizione di avvisi scritti sulla base del layout fornito da Regione;

DATO ATTO che gli oneri finanziari per il servizio di stampa delle vetrofanie, da acquisirsi secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di acquisto di beni e servizi, trovano copertura a valere sul capitolo 1.11.103.11246 del Bilancio pluriennale 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità sull'esercizio 2024, entro il limite di € 7.200,00;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e ss.mm.ii., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 1.1.3 "Programmare un sistema di trasporto pubblico integrato" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. XII/42 del 20 giugno 2023;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di stabilire che, in attuazione dell'art. 35, comma 9, del R.R. 2/2014, l'adeguamento delle tariffe del servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per il 2024 sia pari al 3,64%, come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire i nuovi valori delle tariffe predeterminate e i nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino, così come riportati nell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire l'entrata in vigore dei nuovi valori delle tariffe predeterminate a far data dal 1° luglio 2024, nonché l'entrata in vigore dei nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino a far data dal 31 luglio 2024;

4. di stabilire che, nel periodo 2024-2026, qualora il parametro Beta non assuma un valore negativo dovuto al mancato raggiungimento dell'obiettivo sulla qualità del parco veicolare, sarà applicata una riduzione annuale pari all'1% al valore ottenuto con l'algoritmo di calcolo per la determinazione dell'adeguamento annuale delle tariffe al fine di espungere la quota di premialità Beta già riconosciuta nel periodo 2018-2022 (pari al 3%) come richiesto da ART;
5. di confermare, come stabilito nella D.G.R. 15.05.2023, n. 299, che a decorrere dal 2024 l'adeguamento del livello tariffario non può superare la misura massima del 5%, indipendentemente dalla quantificazione di eventuali quote non riconosciute negli anni precedenti, a modifica di quanto stabilito nell'allegato B della DGR 7451/2017 e nell'allegato D della D.G.R. 12.07.2021, n. 5027;
6. di stabilire, l'applicazione della modalità di calcolo di cui all'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la determinazione del prezzo teorico di una corsa standard come definita al punto 54 delle Linee Guida dell'ART di cui alla Delibera n. 46/2022, nonché l'inserimento nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del prezzo teorico di una corsa standard con l'adeguamento 2024, al fine di dare riscontro a specifica indicazione di ART
7. di stabilire che, in relazione all'applicazione delle nuove vetrofanie di attestazione di conformità tariffaria, riportanti i livelli tariffari aggiornati di cui all'Allegato B, si proceda come di seguito:
 - a) Regione Lombardia avvia la procedura per la produzione e consegna a tutti i Comuni integrati e alle associazioni e OO.SS. di categoria delle nuove vetrofanie con le tariffe predeterminate da consegnare ai tassisti;
 - b) a decorrere dal 1° luglio 2024, i tassisti espongono le nuove vetrofanie con i valori aggiornati delle tariffe predeterminate; qualora le nuove vetrofanie non dovessero risultare disponibili per tale data, i tassisti rimuovono comunque la vetrofania riportante i valori non più aggiornati delle tariffe predeterminate ed espongono le nuove tariffe su un foglio A4 a colori in attesa di ricevere la nuova vetrofania;
 - c) i Comuni integrati aggiornano il tariffario delle tariffe ad uso convenzionale, collettivo e predeterminate, secondo i valori di cui

all'Allegato B, fornendolo ai tassisti del bacino che lo espongono in modo ben visibile all'utenza a partire dal 31 luglio 2024;

- d) le società di gestione aeroportuale danno adeguata informazione ai viaggiatori dell'esistenza delle tariffe predeterminate e dei relativi livelli tariffari mediante la predisposizione di avvisi scritti sulla base del layout fornito da Regione;
- 8. di stabilire che gli oneri finanziari previsti a carico di Regione Lombardia per il servizio di stampa delle vetrofanie, da acquisirsi secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di acquisto di beni e servizi, trovano copertura a valere sul capitolo 1.11.103.11246 del Bilancio pluriennale 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità sull'esercizio 2024, entro il limite di € 7.200,00 ;
- 9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A)

Risultati algoritmo di calcolo per l'adeguamento delle tariffe del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi per l'anno 2024

Algoritmo di calcolo

$$A = (0,80 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) * I + \beta * Q$$

$I = (\Delta FOI \text{ generale senza tabacchi} + \Delta FOI \text{ trasporti})/2$

ΔFOI riferita al periodo gennaio 2023/gennaio 2024 così come determinati dall'ISTAT e pari a:

- | | |
|------------------------------|-------|
| - generale (senza tabacchi): | 0,85% |
| - trasporti: | 1,25% |

$$I_{2024} = 1,05\%$$

Disponibilità e funzionalità di dispositivi per il pagamento elettronico

Indicatore di qualità 1

Parametro	Valore obiettivo	risultato da MC*	Effetto
% corse per le quali sia possibile effettuare un pagamento con utilizzo di dispositivi elettronici	90%**	98,3%	$\alpha_1 \times I = +0,06\%$

* Fonte: Mystery Client di Regione Lombardia inverno 2023/2024
 ** Valore obiettivo inserito nella DGR 5027/2021

Corretta applicazione del percorso- Indicatore di qualità 2

Parametro	Valore obiettivo	risultato da MC*	Effetto
% corse per le quali si è verificata una corretta applicazione del percorso	98%**	99,0%	$\alpha_2 \times I = +0,07\%$

* Fonte: Mystery Client di Regione Lombardia inverno 2023/2024
 ** Valore obiettivo inserito nella DGR 5027/2021

Corretta applicazione della tariffa- Indicatore di qualità 3

Parametro *	Valore obiettivo	risultato da MC*	Effetto
% corse per le quali è stata applicata correttamente la tariffa	98%**	99,6%	$\alpha_3 \times I = +0,07\%$

* Fonte: Mystery Client di Regione Lombardia inverno 2023/2024
 ** Valore obiettivo inserito nella DGR 5027/2021

Qualità del parco veicolare- Indicatore β

Parametro	Obiettivo 2024	Risultato	Effetto
% autovetture "ecologiche"	78%*	82,5%**	$\beta = 0\%$

*Valore obiettivo indicato per l'adeguamento 2024 nella Tabella 2 riportata nell'allegato D) alla DGR 5027/2021.

Come riportato nella Tabella 1 di cui all'allegato D) alla DGR 5027/2021, per l'anno 2024, si intendono per autovetture ecologiche quelle:

1. a zero emissioni: elettriche pure e idrogeno
2. a bassissime emissioni: ibride benzina/elettrico e ibride gas/elettriche
3. a basse emissioni:
 - 3a. metano, GPL, benzina, benzina/metano, benzina/GPL con classe emissiva Euro 6C e successive
 - 3b. gasolio, ibride gasolio/elettrico con classe emissiva Euro 6D-TEMP e successive

Fonte del dato: Applicativo TPLombardia - sezione Taxi - **Estrazione dei dati effettuata il 4 marzo 2023. Il dato tiene conto delle immatricolazioni avvenute e inserite nell'applicativo sino al 4.03.2024 e si riferisce a circa il 99,5% del contingente unificato del Bacino aeroportuale i cui dati sono aggiornati dai Comuni integrati sull'applicativo regionale.

RIEPILOGO COMPLESSIVO:

Adeguamento 2024	
I ₂₀₂₄	+1,05%
0,80 % x I	+0,84%
1. Disponibilità e funzionalità del pagamento elettronico	+0,06
2. Corretta applicazione del percorso	+0,07
3. Corretta applicazione della tariffa	+0,07
Qualità parco veicolare	0%
Risultato indicatori di qualità e parametro β	+ 1,05%
Quota non riconosciuta nel 2023	+ 3,59%
detrazione 1% della quota legata al parametro β riconosciuta nel periodo 2018-2022	- 1%
Totale adeguamento 2024	+3,64%

ALLEGATO B)**Tariffe del Bacino Aeroportuale 2024****Uso convenzionale**

Valori in euro

	Feriale	(teorico 4,11) 4,10
Costo iniziale	Festivo	(teorico 6,67) 6,60
	Notturno	(teorico 7,96) 7,90
Parametri di base	Costo al km	1,32
	Costo orario	34,48
	Maturato economico	17,35
1° progressione	Costo al km	1,98
	Costo orario	51,72
2° progressione	Costo al km	2,25
Tariffa minima partenza da aeroporti		(teorico 16,04) 16,00

Uso collettivo (tariffe ordinarie aumentate del 20% e ridotte a 1/3)

Valori in euro

	Feriale	1,64
Costo iniziale	Festivo	2,64
	Notturno	3,16
Parametri di base	Costo al km	0,53
	Costo orario	13,79
	Maturato economico	6,94
1° progressione	Costo al km	0,79
	Costo orario	20,69
2° progressione	Costo al km	0,90
Tariffa minima partenza da aeroporti		6,40

Tariffe predeterminate

Valori in euro

Aeroporto Malpensa	Milano	o viceversa	(teorico 114,16) 114,00
Aeroporto Malpensa	Fiera Milano (Rho)	o viceversa	(teorico 94,50) 94,00
Aeroporto Malpensa	Aeroporto Linate	o viceversa	(teorico 127,59) 128,00
Aeroporto Linate	Fiera Milano (Rho)	o viceversa	(teorico 67,15) 68,00
Aeroporto Malpensa	Varese	o viceversa	(teorico 80,58) 80,00
Aeroporto Orio al Serio	Milano	o viceversa	(teorico 127,16) 128,00

Prezzo teorico di una corsa standard¹

Il prezzo teorico di una corsa standard è di 13,60 euro.

Si specifica che il prezzo teorico è un prezzo indicativo che serve a dare all'utente un'idea del costo di percorrenza. Il prezzo teorico non sostituisce il costo effettivo della corsa indicato dal tassametro a bordo del taxi determinato sulla base dei tempi effettivi di sosta/attesa nel traffico.

¹Per corsa standard si intende una corsa per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno come previsto al punto 54 delle Linee Guida dell'ART (Delibera n. 46/2022).

ALLEGATO C)

Determinazione del prezzo teorico di una corsa standard come stabilito al punto 54 delle Linee Guida dell'ART di cui alla Delibera n. 46/2022.

Le Linee Guida dell'ART (Delibera n. 46/2022), prevedono, al punto 54, che nel tariffario sia riportato il prezzo teorico di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno.

Applicando i criteri stabiliti al succitato punto 54 e i nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino previsti con l'adeguamento per l'anno 2024, il prezzo teorico di una corsa standard da inserire nel tariffario risulta così determinato:

costo iniziale feriale: €4,10

costo al km: €1,32

costo orario: €34,48 (costo al minuto 0,58 €)

prezzo teorico = costo iniziale feriale + costo chilometrico per 5 km + costo orario per 5 minuti

prezzo teorico corsa standard 2024 = 4,10 € + (€1,32 x 5) + (€0,58 x 5) = €13,60